

C.P. n. / R.G.F.



Tribunale Ordinario di Roma  
Sezione XIV Fallimentare

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Stefano Cardinali

Presidente rel.

dott. Vittorio Carlomagno

Giudice

dott. Claudio Tedeschi

Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo iscritto al n. R.G. ,  
introdotto con ricorso depositato il 20/1/20 dalla ;

rilevato che, è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con fissazione  
al 30/9/22 dell'udienza per l'adunanza dei creditori e i commissari hanno depositato la relazione ex art. 172  
l.f. nella quale hanno espresso una valutazione negativa circa la fattibilità della proposta, anche alla luce dei  
risultati della gestione ottenuti nel periodo successivo al deposito della domanda, valutazione confermata in  
un'informativa depositata il 26/7/22;

che la società proponente, con nota depositata il 5/8/22, ha contestato le valutazioni dei commissari giudiziali  
e ha chiesto che venissero adottati i provvedimenti ritenuti necessari al fine di permettere ai creditori di  
esercitare il loro diritto di voto in modo consapevole;

che, in data 16/8/22, la stessa ha chiesto che venisse concesso, ai sensi dell'art. 9,  
secondo comma, d.l. n. 23/2020, il termine massimo di 90 giorni per formulare un nuovo piano e una nuova  
proposta di concordato preventivo, sottolineando gli effetti pregiudizievoli provocati dall'emergenza  
COVID, le concrete prospettive di ripresa derivanti dalla sua attenuazione e l'esigenza di presentare un  
nuovo piano al fine di adeguare la proposta agli impatti negativi determinati dalla situazione emergenziale,  
fornendo maggiori garanzie di esecuzione del piano e introducendo nuovi meccanismi di cessione degli asset  
costituenti parte dell'attivo concordatario, nonché di "segnalare ed illustrare ai creditori della società gli  
errori e le omissioni che viziano la relazione redatta dai commissari giudiziali sensi dell'art. 172 l.f.";



che i commissari giudiziali, il 22/8/22, hanno depositato un parere favorevole alla concessione del termine “con equo bilanciamento degli opposti interessi, tenuto conto – principalmente – dei costi prededucibili connessi al protrarsi della procedura”;

che il Tribunale, con decreto del 14/9/22, premesso che alla procedura in esame, pendente alla data del 23/2/20, si applica il disposto dell’art. 9, comma secondo, d.l. n. 23/20 e che l’adunanza dei creditori non si era ancora tenuta, ha concesso termine fino al 10/11/22 per il deposito di una nuova proposta e un nuovo piano, con la documentazione e la relazione prescritte dalla legge e ha revocato il provvedimento di fissazione dell’udienza per l’adunanza dei creditori;

che la \_\_\_\_\_ ha depositato la nuova proposta e il nuovo piano, unitamente alle relazioni aggiornate ex artt. 161, comma 6, e 160, comma 3, l.f., agli elenchi dei creditori, anche distinti per classi, alle perizie relative ai più rilevanti assets aziendali, alla documentazione attestante l’invio delle proposte di transazione per i crediti tributari e per i crediti contributivi e alle dichiarazioni rese dal \_\_\_\_\_ (terzo apportatore di finanza esterna) e dalla \_\_\_\_\_ (società affittuaria dei rami d’azienda destinati ad assicurare la continuità indiretta) aventi ad oggetto la conferma e l’integrazione degli impegni assunti;

che la suddivisione dei creditori in cinque classi e le percentuali di pagamento offerte per ciascuna classe appaiono conformi ai criteri di cui all’art. 160 lett. c) e d);

che sussistono, pertanto, le condizioni di ammissibilità per l’apertura della procedura, dovendosi ritenere la proposta, il piano, le relazioni e la documentazione prodotta dalla proponente sufficienti a consentire ai commissari giudiziali e ai creditori le consapevoli valutazioni ad essi demandate dalla legge;

P.Q.M.

visto l’art. 163 L. F.,

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo avente ad oggetto la proposta depositata in data 11/11/23 dalla \_\_\_\_\_ in liquidazione (C.F. \_\_\_\_\_), con sede in \_\_\_\_\_

delega alla procedura il dott. Stefano Cardinali;

conferma quali Commissari Giudiziali il \_\_\_\_\_

ordina la convocazione dei creditori per l’udienza del 5/5/23, ore 10, stabilendo il termine del 6/3/23 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;

ordina alla proponente di consegnare ai Commissari Giudiziali entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.



Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma il 25/1/23.

Il Presidente  
dott. Stefano Cardinali

